



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PUZO	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MINNITI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	FIRPO	ANNAMARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 690/09
depositato il 11/12/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R17M00091 IRPEF 2004
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 690/09

UDIENZA DEL

12/01/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

51/01/11

PRONUNCIATA IL:

12 GEN. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 APR. 2011

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Assistente Tributario
(ALESSANDRO NIERO)

Il sig. _____ difeso dal dott. Stefano Noro, impugna l'avviso di accertamento per l'anno 2004 con il quale vengono chieste le seguenti imposte: IRPEF Euro 2.250,00, addizionale regionale Euro 104,00, addizionale comunale Euro 149,00 oltre sanzioni per Euro 2.610,00.

Il sig. _____, assieme alla sorella _____, comproprietari al 50% avevano stipulato un contratto di locazione di un immobile situato in _____ con _____

_____ in data 22 marzo 2004 conferiva il ramo di azienda alla s.r.l. _____, avente sede legale ed uffici in _____: di fatto tutta l'attività operativa veniva conferita alla nuova società, mentre la s.n.c. continuava la propria attività nel settore immobiliare. Il ricorrente sostiene che a seguito del conferimento del ramo d'azienda cessava anche il contratto di locazione.

L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Novara- con nota n. 690/2009 prot. n. 2010/5768 del 20 gennaio 2010, rileva che successivamente alla registrazione del contratto di locazione nessuna risoluzione dello stesso veniva registrata e non veniva versata l'imposta di registro prevista per la risoluzione del contratto.

Il Collegio

O S S E R V A

Che il ricorso merita parziale accoglimento.

Infatti il ricorrente con gli atti esibiti dimostra che l'Agenzia delle Entrate di Arona è incorsa in un duplice errore:

- ha tassato il contratto in capo a _____ al 100% senza considerare la comproprietà al 50% con la sorella;
- ha inoltre tassato il contratto per 12 mesi senza considerare l'implicita risoluzione del contratto a seguito dell'atto di conferimento.

Le spese di giustizia vengono interamente compensate tra le parti, attesa la parziale soccombenza.


P.Q.M.

La Commissione, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara dovuta l'imposta IRPEF e le addizionali per l'anno 2004, nella misura del 50%; sanzioni di conseguenza;
- spese compensate.

Novara, 12 gennaio 2011

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



RACC. N.14156960976



TASSA PAGATA - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE COMMISSIONI TRIBUTARIE CENTRALI, REGIONALI,
PROVINCIALI E SEZIONI STACCATI - ANNO 2003

TASSA PAGATA
CONVENZIONE
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

RIF. MECC.
6900900001

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI NOVARA

VIA GNIFETTI 60
28100 NOVARA
Tel. 0321391054
Sezione n.1



PROT. N.

Spett.le

c/o NORO STEFANO
VIA ROMA 26
28041 ARONA (NO)



R
RISERVATO AL SERVIZIO
DELLA GIUSTIZIA



14156960976-7

C.D

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del D.LGS del 31/12/1992 n.546 si comunica che in relazione al ricorso n. 690/09 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA (per AVVISO DI ACCERTAMENTO N. R17M00091 Imposta: IRPEF Anno 2004) AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

in data 12/01/2011 presso la sezione n. 01 di questa Commissione è stata emessa la sentenza N. 51/01/11 depositata il 13/04/2011 con il seguente

DISPOSITIVO

La Commissione

- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara dovuta l'imposta IRPEF e le addizionali per l'anno 2004, nella misura del 50%;
- sanzioni di conseguenza;
- spese compensate.

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 546/92, i fascicoli delle parti processuali sono restituiti alle stesse al termine del processo. Pertanto gli interessati sono invitati, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, a provvedere al ritiro degli atti di pertinenza, con avvertenza che in mancanza verrà attivata la procedura di scarto di atti di archivio ex art. 2961 c.c.

NOVARA 14/04/2011

Il Segretario
ALESSANDRO NIERO